

AGEVOLAZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE

Cooperative e enti non profit, 11-12 / 2015, p. 17

AGEVOLAZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE

di Sara Agostini^[*]

La novità

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito una speciale forma di agevolazione per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. Sono previsti finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per il sostegno alla nascita e alla crescita di imprese sociali, cooperative sociali e ONLUS, mediante l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti.

Riferimenti

Decreto 3 luglio 2015

Riferimenti

Decreto ministeriale 3 luglio 2015

Sommario: **I soggetti beneficiari** - **Programmi di investimento e spese ammissibili** - **Le agevolazioni stabilite dal Decreto** - **Attuazione del Decreto e concessione delle agevolazioni** - **Conclusioni**

Con il Decreto 3 luglio 2015^[1] il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito alcune agevolazioni per la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale.

Con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti Spa e del settore bancario è stato previsto un regime di aiuto volto a diffondere e rafforzare le imprese del settore sociale, operanti su tutto il territorio nazionale, attraverso un intervento di sostegno alla loro nascita e crescita.

I soggetti beneficiari

I beneficiari della forma di aiuto indicata nel Decreto sono:

- 1) le imprese sociali costituite in forma di società^[2];
- 2) le cooperative sociali e i relativi consorzi^[3];
- 3) le cooperative aventi la qualifica di ONLUS^[4];

Alla data di richiesta delle agevolazioni le suddette società devono:

- essere già costituite ed iscritte nei rispettivi albi e registri di riferimento;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione volontaria;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- avere il DURC a posto ed essere in regola con tutte le normative in materia edilizia, ambientale e in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- avere una positiva valutazione di merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre della delibera di finanziamento per un programma di investimenti da parte della stessa Banca.

Programmi di investimento e spese ammissibili

Le agevolazioni del Ministero dello Sviluppo economico sono concesse a fronte di programmi di investimento provenienti dalle imprese del settore sociale che siano:

- compatibili con le finalità statutarie;
- organici e funzionali all'attività esercitata;
- avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;

I programmi devono presentare spese ammissibili non inferiori a 200.000 euro e non superiori a dieci milioni, al netto dell'IVA e devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di finanziamento.

Possono essere oggetto di agevolazione solo le spese necessarie alla realizzazione del programma di investimento per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle seguenti categorie:

- suolo aziendale e sue sistemazioni. Per l'acquisto del suolo la spesa è ammessa nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
- fabbricati, opere murarie e ristrutturazioni. Tali spese non possono costituire di per sé un programma organico agevolabile;
- macchinari e impianti nuovi di fabbrica;
- programmi informatici commisurati alle esigenze dell'impresa;

- brevetti, licenze e marchi;
- formazione del personale dipendente e socio dell'impresa funzionale alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche;
- oneri per le concessioni edilizie e per l'ottenimento di certificazioni ambientali e di qualità;
- spese generali per lo svolgimento della attività di impresa; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale di tutte le spese rientranti nelle altre categorie.

Tranne quelle generali, tutte le altre spese devono essere pagate per il tramite di un conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti; se si tratta di beni mobili devono essere utilizzati nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto. Tutti i beni, inoltre, devono essere acquistati a prezzo di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e devono figurare nell'attivo del bilancio dell'impresa almeno per tre anni se PMI, o cinque per le grandi imprese.

Le agevolazioni stabilite dal Decreto

Le agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico sulla base del Decreto del 3 luglio 2015 sono di due tipologie:

- 1) finanziamento con un tasso di interesse agevolato pari almeno allo 0,50% annuo.

La durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni e il rimborso deve avvenire attraverso il pagamento di rate semestrali costanti, pagabili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Il finanziamento è effettuato da una Banca attraverso un tasso ordinario e l'agevolazione consiste nella differenza tra il tasso ordinario e quello agevolato stabilito dal Decreto;

- 2) contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili. Tale contributo è erogato nei limiti delle risorse stanziare dal MiSe, a titolo e nei limiti delle regole del "de minimis".

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del "de minimis" per importi massimi diversificati a seconda della tipologia di impresa ovvero:

- euro 200.000 nell'arco di tre esercizi per la generalità delle imprese ammesse;
- euro 100.000 nell'arco di tre esercizi per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada;
- euro 30.000 nell'arco di tre esercizi per le imprese che operano nel settore agricolo;

- euro 15.000 nell'arco di tre esercizi per le imprese del settore pesca e acquacoltura.

Se il valore complessivo dell'agevolazione supera i suddetti massimali, l'importo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti del "de minimis".

Attuazione del Decreto e concessione delle agevolazioni

Le modalità e le condizioni dei finanziamenti sono stabilite con apposito Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) di concerto con il Ministero dell'Economia e di quello del Lavoro.

Con ulteriore Decreto del MiSE, poi, sono stabilite le modalità e i criteri per la concessione dell'eventuale contributo aggiuntivo non rimborsabile; con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, infine, è stabilita la data di apertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.

Le richieste sono presentate con modalità a sportello presso il Ministero dello Sviluppo economico che procede all'esame nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande; le imprese hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità stabilite dallo Stato per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti Spa.

L'ABI, per conto delle Banche che desiderano partecipare alla concessione dei finanziamenti, deve sottoscrivere apposita convenzione con il Ministero dello Sviluppo economico e la sopra indicata Cassa.

Il finanziamento agevolato è erogato dalla Banca finanziatrice in sei soluzioni, oltre la rata finale a saldo, in base agli stati di avanzamento del programma.

Alle Banche è affidata altresì la valutazione delle caratteristiche sociali dell'impresa e del programma di investimenti, anche in termini di impatto socio-ambientale del progetto presentato dalla società.

Conclusioni

Le misure istituite dal Decreto 3 luglio 2015 appaiono particolarmente interessanti, in quanto si è compresa la necessità di finanziare le attività sociali sviluppate dalle imprese del settore, fino ad ora relegate, a torto, in un ambito forse un po' residuale.

Le Banche sono coinvolte in questo processo perché non sono soltanto i soggetti deputati a capire se le società a vocazione sociale hanno idonea capacità economico-finanziaria e merito creditizio, ma, altresì, se il programma di investimenti è valido, tenendo conto dell'ambito sociale di intervento.

È anche vero che il Decreto prevede un investimento minimo, al netto dell'IVA, di euro 200.000, somma consistente che può essere presa in considerazione solo da cooperative sociali più grandi e già strutturate.

Se, quindi, da un lato il Ministero cerca di rafforzare le imprese sociali, consentendo loro di accedere a risorse per progetti di espansione di una certa rilevanza, tuttavia, si sarebbe potuto prevedere anche una forma di investimento dedicata alle strutture più piccole, che, proprio per la loro fragilità, trovano molto difficile accedere al credito bancario.

Tavola Riassuntiva - Agevolazioni per le imprese del settore sociale

BENEFICIARI		Imprese sociali	Cooperative sociali	Cooperative ONLUS
SPESE AMMESSE		Spese non inferiori a € 200.000 e non superiori a 10 mln €		
AGEVOLAZIONI		Finanziamento a tasso di interesse agevolato		
		Contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili		
LIMITI	DELLE	Ad impresa	€ 200.000 nell'arco di tre esercizi	
AGEVOLAZIONI	A	Impresa del settore trasporto merci su strada	€ 100.000 nell'arco di tre esercizi	
TITOLO DI “DE	MINIMIS”	Imprese che producono prodotti agricoli	€ 15.000 nell'arco di tre esercizi	
		Imprese del settore pesca e acquacoltura	€ 30.000 nell'arco di tre esercizi	

Note:

^[*] Giurista d'impresa

^[1] Pubblicato nella G.U. n. 224 del 26 settembre 2015; cfr. in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

^[2] Le imprese sociali sono disciplinate dal D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.

^[3] Legge 8 novembre 1991, n. 381.

^[4] D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.